

2 – Si è già evidenziato che la composizione del Consiglio di Presidenza rappresenta un ostacolo al pieno e corretto funzionamento del Consiglio, cui è stato possibile sopperire, in parte, con l'attività costante e continua, al pari dei componenti effettivi, dei componenti supplenti.

La complessa attività consiliare esposta e che non si è potuta espletare compiutamente in relazione a ciascuna delle attribuzioni del Consiglio richiede un aumento del numero dei componenti, con la soppressione della previsione dei componenti supplenti e l'indicazione di un quorum di presenze necessarie per la validità delle sedute.

L'esperienza maturata consente di indicare in sedici/diciotto il numero dei componenti ed in dodici/quattordici il numero dei componenti che devono risultare presenti per la validità delle sedute.

Per assicurare, poi, che tutti i giudici tributari possano concretamente esercitare l'elettorato attivo in occasione dell'elezione del loro organo di autogoverno, è necessario modificare l'attuale normativa che prevede un solo seggio elettorale in ogni Regione, con evidenti negative conseguenze sulla partecipazione al voto della generalità dei giudici.

Di tale esigenza ha tenuto conto la Commissione Finanze della Camera dei Deputati che, in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2000 concernente "Misure in materia fiscale", ha riformato la composizione del Consiglio di Presidenza elevando a 15 il numero dei componenti, eliminando la distinzione tra effettivi e supplenti, nonché prevedendo modalità di voto in grado di assicurare la più ampia partecipazione.

3 – Già con la precedente relazione si indicavano le ragioni che giustificano la modifica delle Tabelle E ed F allegate al D.Lgs. n. 545/92, relative alle nomine dei giudici, che prevedono la valutazione dei titoli di studio e accademici, nonché, in particolare, del servizio prestato nelle Commissioni Tributarie, e l'esperienza ulteriormente maturata consente di precisare ulteriormente la proposta.

Si deve tener conto, in primo luogo, che nei concorsi per la nomina a giudice tributario ed in particolare a quelli per la nomina ad un incarico di Presidente di Commissione, di Presidente o Vice Presidente di Sezione, i concorrenti, già componenti di Commissioni Tributarie, godono di un diritto di precedenza, a prescindere dal punteggio riportato, rispetto agli altri disponibili e, in secondo luogo, che le attuali previsioni della Tabella F – la sola applicabile, in tal caso, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 545/1992 – non consentono alcuna valutazione delle specifiche capacità ed attitudini del concorrente. Una valutazione che assume particolare rilievo per la nomina ad uno dei citati incarichi, in quanto non è concepibile, e contrasta con lo stesso principio costituzionale di buona e corretta amministrazione, che eventualmente, soggetti con scarsa produttività

con un esercizio di routine senza entusiasmi e con poco impegno nelle funzioni di Presidente di Sezione, di Vice Presidente o di Giudice, siano necessariamente preferiti, per la vincolatività del mero calcolo aritmetico, a soggetti – laboriosi, puntuali e tempestivi nell’adempimento dei doveri professionali, nonché dotati di spirito d’iniziativa e di capacità manageriali e di indirizzo – in ragione della mera anzianità di servizio, anche se solo di qualche mese.

4 – Proprio l’esperienza maturata con l’espletamento dei concorsi, in particolare con quello in corso, induce, poi, a suggerire un’ulteriore modifica legislativa della disciplina dei concorsi. L’attuale previsione del concorso, cui possono partecipare soggetti già componenti di Commissione Tributaria e soggetti che aspirano alla nomina per la prima volta, con il riconoscimento della citata precedenza ai primi, non solo comporta una serie di adempimenti farraginosi ed inutili, che comportano l’impiego di attività del Consiglio (quantomeno per la protocollazione delle domande e per la compilazione degli elenchi degli aspiranti, a volte di oltre 5.000, come nel concorso in via di espletamento) ma, soprattutto, influiscono negativamente sul rapporto cittadino-Stato.

Si è verificato, infatti, e in genere, si verifica, per la totalità degli incarichi direttivi e semi-direttivi, che i soggetti disponibili non siano per nulla valutati, risultando già coperti i posti con i concorrenti con diritto di precedenza.

La riforma dovrebbe prevedere che – espletati i concorsi, cosiddetti interni, per trasferimento o per l’attribuzione di un diverso incarico, che possono essere banditi, come avviene per le altre magistrature, con avvisi comunicati a tutti i giudici tributari – il bando di concorso per la nomina a componente delle Commissioni Tributarie riguarderebbe, esclusivamente, quei posti che, dopo i concorsi “interni”, siano rimasti vacanti.

PARTE QUARTA

Il ritardo della relazione e la nuova sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Presidenza con alcuni mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti a causa degli impegni e delle attività – connessi all’attuazione dell’autonomia contabile del Consiglio e delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali, nonché, in particolare, alla realizzazione della nuova sede del Consiglio di Presidenza in Roma, alla via Solferino 15 – che si sono aggiunti alla complessiva attività di cui si è dato conto.

Già con la relazione relativa al periodo 1.04.1996/31.12.1998, veniva